

TAR Venezia 04/05/1999 n. 545

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.3

L'aggiudicazione di un appalto di lavori in esito a gara pubblica esplica immediatamente e contestualmente effetti provvedimenti lesivi sulla posizione degli altri partecipanti alla gara i quali, essendo contemplati nella graduatoria approvata, rientrano nel novero dei soggetti ai quali l'esito della gara deve essere notificato o comunicato ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, salvo che tale effetto sia espressamente riconosciuto dalla norma che prescrive la pubblicazione. Nell'appalto concorso le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione giudicatrice compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici dei progetti.